

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la concessione di un credito straordinario
per l'arredamento della nuova caserma di Chiasso e degli altri posti
di gendarmeria

(del 16 giugno 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Fra pochi mesi il posto di gendarmeria di Chiasso sarà insediato nella nuova caserma, i cui lavori edili sono ormai ultimati. Già alla fine di questo mese si imporrà qualche parziale trasloco, alcuni dei locali attualmente occupati (un dormitorio, la cucina e il refettorio) dovendo essere sgomberati a termini dei contratti e delle disdette intimiate.

L'ammobiliamento dei nuovi locali esige una spesa rilevante (preventivata in Fr. 34.000,—, come a distinta in atti), che non si può in alcun modo evitare. L'infelice ed assai poco decorosa sistemazione del posto di Chiasso in questi ultimi lustri è stata tollerata per forza di cose, la penuria di alloggi essendo sempre stata gravissima. In considerazione di questo stato di provvisorietà si è sempre evitata qualsiasi rilevante spesa d'arredamento; per cui la dotazione attuale in relitti privi di stile e di praticità deve considerarsi di valore trascurabile e non può neppure entrare in considerazione. Alle esigenze di stretta necessità si aggiungono quelle di decoro per un posto confinario dell'importanza di Chiasso, frequentato da una clientela internazionale d'ogni cetto e condizione, eppertanto chiamato, anche nell'aspetto esteriore, a rappresentare il nostro paese di fronte allo straniero.

All'occasione si è ritenuto opportuno di procedere ad un controllo generale di tutti i posti di polizia in materia d'arredamento, per poter finalmente creare una situazione uniforme, adeguata alle esigenze dei tempi moderni, e fissare un punto di riferimento per future dotazioni supplementari. L'Economato dello Stato e il Comando della Gendarmeria hanno allestito, di comune accordo, un preciso elenco delle occorrenze minime d'ogni posto. Si è potuto facilmente constatare che in alcune sedi di polizia molti mobili primitivi, tramandati da tempi superati, non offrono più una sicurezza appena accettabile per la custodia di carte valori, fondi ecc., e per il mantenimento di un certo ordine formale in ufficio. Il preventivo di spesa per questa necessaria e non più prorogabile sistemazione generale è stato accertato in Fr. 16.000,—. Il credito normale accordato al Dipartimento di polizia per il 1953 è di soli Fr. 30.000,— per tutti i servizi, alcuni dei quali in fase di continuo sviluppo (circolazione stranieri, comando). Non può quindi sopprimerne alla bisogna eccezionale d'una sistemazione generale dei posti di gendarmeria. Nè occorre spendere altre parole per porre in risalto, da una parte gli inconvenienti di provvedimenti presi « a spizzico » secondo le svariate istanze dei singoli capiposti, dall'altra i vantaggi d'una soluzione complessiva con criteri uniformi e mobilio razionale di tipo quanto possibile uniforme.

Si può ritenere per certo che, con questa sistemazione, per un certo numero di anni i posti di gendarmeria disporranno di un'attrezzatura decorosa e sufficiente e non causeranno più spese d'arredamento di apprezzabile entità.

Vi preghiamo pertanto di accordare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la concessione di un credito straordinario
per l'arredamento della nuova caserma della gendarmeria di Chiasso
e degli altri posti di gendarmeria

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 16 giugno 1953 n. 427 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a provvedere all'arredamento della nuova Caserma della gendarmeria di Chiasso nonchè alla sistemazione generale e al parziale rinnovo di quello degli altri posti di gendarmeria del Cantone.

Art. 2. — Per la copertura della spesa è concesso un credito straordinario globale di Fr. 50.000,—, che sarà posto a carico del bilancio ordinario del Dipartimento delle finanze, esercizio 1953.

Art. 3. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
